SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2001.

Nomina di dieci componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e, in particolare, l'art. 7;

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante disciplina delle associazioni di promozione sociale e, in particolare, gli articoli 11, 12 e 17;

Visti i propri decreti in data 8 giugno 2000, e successive modificazioni, con i quali sono stati nominati gli esperti ed i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Considerato che si rende necessario integrare, ai sensi della predetta legge n. 383/2000, la composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Viste le designazioni pervenute al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del giorno 9 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i seguenti dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, designati dai rispettivi Osservatori nazionali:

Osservatorio nazionale dell'associazionismo:

Antonio Benetollo;

Luigi Bobba;

Gian Paolo Gualaccini;

Benito Perli;

Nicola Porro.

Osservatorio nazionale per il volontariato:

Emanuele Alecci;

Luigi Bulleri;

Marco Coccheri;

Maria Guidotti;

Edoardo Patriarca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2001
Registro n. 12 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 224

01A12372

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2001.

Dichiarazione dello stato di emergenza nella città di Messina in relazione all'attraversamento da parte di mezzi pesanti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che le condizioni di traffico e di mobilità nella città di Messina da parte di automezzi provenienti o diretti verso il Continente hanno determinato una grave situazione di pericolo per la sicurezza della collettività locale;

Considerato che le misure ordinarie adottate sono risultate inadeguate a far fronte con immediatezza ai problemi di vivibilità della cittadinanza;

Considerato che le situazioni sopra evidenziate comportano la ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa vigente per dichiarare lo stato di emergenza;

Considerato che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato — Sez. IV, decisione n. 2361/2000 — l'esistenza di una grave situazione di pericolo può realizzare quello stato di emergenza tale da richiedere la deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992;

Tenuto conto che le misure e gli interventi attuabili in via ordinaria non consentono di fronteggiare l'emergenza, per cui tale situazione di pericolo deve essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari;

Viste le note del sindaco di Messina in data 5 novembre 2001 e 7 novembre 2001;

Vista la nota del 6 novembre 2001 del prefetto di Messina;

Ritenuto necessario procedere con la somma urgenza all'eliminazione dello stato di pericolo in atto sul territorio della città di Messina;

Acquisita l'intesa con il presidente della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 novembre 2001 su proposta del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza nella città di Messina in relazione all'attraversamento del centro cittadino da parte dei mezzi veicolari pesanti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

01A12551

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2001.

Dichiarazione dello stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il fenomeno del moto ondoso provocato dalle imbarcazioni a motore sta ponendo in serio pericolo la staticità degli edifici del centro storico della città di Venezia;

Considerato che le situazioni sopra evidenziate realizzano una situazione di pericolo per persone e cose, sicché ricorrono le condizioni tutte previste dalla normativa vigente per dichiarare lo stato di emergenza;

Considerato che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato — Sez. IV, decisione n. 2361/2000 — l'esistenza di una grave situazione di pericolo può realizzare quello stato di emergenza tale da richiedere la deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992;

Tenuto conto che le misure e gli interventi attuabili in via ordinaria non consentono di fronteggiare detta emergenza, per cui tale situazione di pericolo deve essere adeguatamente affrontata con mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 12 settembre 2001 del sindaco di Venezia con la quale sono stati evidenziati gli aspetti fondamentali dell'emergenza determinatasi nella laguna per effetto dell'intenso traffico acqueo lagunare;

Ritenuto necessario procedere con somma urgenza alla definizione di iniziative straordinarie finalizzate all'eliminazione dello stato di pericolo in atto sul territorio della città di Venezia;

Acquisita l'intesa con il presidente della regione Veneto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 novembre 2001, su proposta del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi per effetto del traffico acqueo lagunare nella città di Venezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

01A12550

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2001.

Dichiarazione dello stato di emergenza ambientale determinatasi nella città di Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che la situazione del traffico e della mobilità nella città di Milano, come evidenziato in diverse relazioni dal sindaco di Milano, presenta peculiarità tali da condizionare negativamente la qualità della vita e le relazioni sociali ed economiche dei cittadini;

Atteso che le emissioni inquinanti dei veicoli circolanti in ambito urbano hanno determinato con frequenza sempre maggiore il superamento dei livelli di attenzione dei parametri identificativi dell'inquinamento atmosferico stabiliti dalla normativa vigente;

Considerato che le misure e gli interventi a tutt'oggi attuati in via ordinaria non hanno consentito di incidere in modo significativo sulla situazione della mobilità cittadina, che si caratterizza per l'insufficienza della rete stradale esistente, sia per la circolazione che per la sosta, con una densità attuale di oltre 600 veicoli immatricolati per chilometro di strada, che pone la città di Milano al primo posto in Europa nel rapporto popolazione residente, indice di motorizzazione e superficie;

Considerato che risulta necessario ed urgente predisporre e realizzare un programma di interventi di emergenza che consenta un miglioramento significativo, rapido e strutturale della situazione ambientale in atto e favorire il ritorno a normali condizioni di vita;

Visti gli esiti delle riunioni interministeriali tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 luglio e 3 agosto 2001;

Ritenuto necessario procedere con la massima sollecitudine all'eliminazione dello stato di pericolo ambientale in atto sul territorio della città di Milano;

Acquisita l'intesa con il Presidente della Regione Lombardia che ha espresso l'assenso all'adozione di misure urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza relativo alla situazione del traffico e della mobilità nella città di Milano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 novembre 2001, su proposta del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa è dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza per la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Milano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

01A12549

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

ORDINANZA 15 novembre 2001.

Interventi urgenti conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio del comune di Trieste di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001. (Ordinanza n. 3159).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel comune di Trieste interessato dal vertice In.C.E., Iniziativa Centrale Europea, e da connesse manifestazioni allo stesso collegate, nei giorni 21, 22, 23 e 24 novembre 2001;

Ravvisata la necessità di avvalersi di ordinanze ai sensi dell'art. 5, comma 2 della predetta legge n. 225 del 1992 per il compimento di tutte le urgenti attività finalizzate ad assicurare adeguata ospitalità ai soggetti che interverranno al vertice e alle connesse manifestazioni, altresì garantendone la funzionalità degli spostamenti nell'ambito del territorio interessato, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;

Tenuto conto che l'imminenza e la complessità del «grande evento» comportano l'inderogabile necessità di avvalersi di tutte le iniziative, e degli esiti delle relative istruttorie, già poste in essere dal Ministero degli

affari esteri, per il reperimento urgente di idonei beni, forniture, servizi e strutture da impiegare per il perseguimento delle finalità in questione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Prefetto di Trieste è nominato Commissario delegato per la definizione, conclusione ed attuazione delle iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture, servizi e strutture comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del vertice citato in premessa e delle connesse manifestazioni, anche avvalendosi di tutte le iniziative, e degli esiti delle relative istruttorie, già poste in essere dal Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

1. Nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 1, il Prefetto di Trieste, Commissario delegato, opera in deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48, 49;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17.

Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti dell'importo di lire 3 miliardi. Le somme occorrenti sono trasferite al Prefetto di Trieste - Commissario delegato sulla base di documentate richieste.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A12552

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 2001.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale in favore dei Docup obiettivo 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Liguria, Piemonte, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta, per il periodo 2000-2006, ai sensi della legge n. 183/1987 (Reg. CE n. 1260/99, art. 32, par. 2).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la decisione della Commissione europea C (1999) n. 1772 del 1º luglio 1999 che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006, indicati per l'Italia in 2.145 Meuro e in 377 Meuro a titolo del sostegno transitorio, per il periodo dal 2000 al 2005;

Vista la delibera CIPE n. 95/00 del 4 agosto 2000, recante approvazione del quadro finanziario programmatico relativo alle aree obiettivo 2, per il periodo 2000-2006;

Visto l'art. 32 del predetto regolamento CE n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, recante modifica delle procedure di pagamento della quota nazionale posta a carico del citato Fondo di rotazione;

Viste le decisioni della Commissione europea con le quali sono stati approvati i Docup obiettivo 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Liguria, Piemonte, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta, per il periodo di programmazione 2000/2006, i cui estremi sono indicati nell'allegata tabella *A*;

Considerata l'opportunità di dare esecuzione alle suddette decisioni comunitarie, salvo ad adottare ulteriore decreto direttoriale per quelle che verranno in prosieguo approvate per le restanti regioni;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata, in favore dei Documenti unici di programmazione delle Regioni citate in premessa, la somma complessiva di 136.817.223 euro (264.915.084.377 lire), come risulta dall'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, a titolo di acconto del 7 per cento della quota statale a carico del Fondo medesimo.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto acconto secondo la normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 400

TABELLA *A*

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987
DEI DOCUP OB. 2 - 2000-2006. ACCONTO DEL 7 PER CENTO

Regioni	Decisioni	Legge n. 183/1987	
		Euro	Lire
Abruzzo	C (2001) 2120 del 12/09/01	13.860.601	26.837.865.898
Lazio	C (2001) 2118 del 07/09/01	23.806.864	46.096.516.557
Liguria	C (2001) 2044 del 07/09/01	22.406.219	43.384.489.663
Piemonte	C (2001) 2045 del 07/09/01	24.875.883	48.166.425.976
Toscana	C (2001) 2725 del 27/09/01	39.441.080	76.368.579.972
Umbria	C (2001) 2119 del 07/09/01	11.247.631	21.778.450.476
Valle d'Aosta	C (2001) 2121 del 19/09/01	1.178.945	2.282.755.835
	TOTALE . . .	136.817.223	264.915.084.377

01A12519

DECRETO 23 ottobre 2001.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale del Programma «Italia-Svizzera», inserito nel Programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, ai sensi della legge n. 183/1987 (Reg. CE 1260/99, art. 32, par. 2).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, l'Iniziativa comunitaria Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la comunicazione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'Iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro;

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria relativi al periodo 2000-2006;

Visto l'art. 32 del predetto regolamento CE n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento della quota nazionale posta a carico del citato Fondo di rotazione;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 2126 del 12 settembre 2001, di approvazione del programma «Italia-Svizzera», compreso nella sezione transfrontaliera dell'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 e che prevede un ammontare di risorse comunitarie pari a 25,560 Meuro, a totale carico del FESR ed una corrispondente quota nazionale pubblica pari a 25,560 Meuro, di cui, come precisato nella richiamata delibera CIPE n. 67, Meuro 17,892 a carico dello Stato e 7,668 Meuro a carico delle regioni interessate;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all' art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata, in favore del programma «Italia-Svizzera», richiamato in premessa, compreso nella sezione transfrontaliera dell'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, la somma complessiva di 1.252.440 euro (2.425.061.999 lire), a titolo di acconto del 7 per cento della quota statale a carico del medesimo Fondo.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto acconto secondo la normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2001
Ufficio di controllo Ministeri economici-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 1

01A12518

DECRETO 6 novembre 2001.

Determinazione del contingente e delle modalità di cessione delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative del 700º anniversario del Pulpito della chiesa di S. Andrea a Pistoia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale n. 387390 del 22 ottobre 2001, registrato all'Ufficio centrale del bilancio il 29 ottobre 2001, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'oro da L. 100.000, celebrative del 700º anniversario del Pulpito della chiesa di S. Andrea a Pistoia;

Ritenuto di dover stabilire il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente, in valore nominale, delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative del 700º anniversario del Pulpito della chiesa di S. Andrea a Pistoia, di cui al decreto ministeriale n. 387390 del 22 ottobre 2001, indicato nelle premesse, è determinato in L. 600.000.000 pari a 6.000 pezzi.

Art. 2.

Gli enti, le associazioni, i privati o stranieri, possono acquistare il 60% del contingente delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative del 700º anniversario del Pulpito della chiesa di S. Andrea a Pistoia, direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - via Principe Umberto, 4 Roma - dal 12 novembre 2001 al 31 gennaio 2002, al prezzo unitario di:

a) da 1 a 100 pezzi, L. 750.000 pari a € 387,34;

b) oltre 100 pezzi acquistati in unica soluzione, L. 720.000 pari a € 371,85.

Gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

Il restante 40% potrà essere acquistato alle condizioni suddette sia tramite versamento sul conto corrente postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - piazza G. Verdi, 10 Roma - sia tramite versamento sul conto corrente bancario n. 11000/49 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso la Banca Popolare di Sondrio - coordinate: ABI 05696 - CAB 03200 (dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22) - Ag. Roma 11 - via Carlo Alberto, 6/A Roma.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

p. Il direttore generale del Tesoro: CARPENTIERI

01A12488

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 novembre 2001.

Fissazione del termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2002 del settore industria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali);

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni che rimanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attività produttive, la fissazione dei termini di presentazione delle domande;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 2000 con il quale è stato fissato al 30 giugno 2001 il termine finale di presentazione delle domande del bando relativo al «settore industria» per l'anno 2001;

Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, è stata prevista l'applicabilità delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande;

Ritenuto opportuno, al fine di conferire al regime d'aiuto della legge n. 488/1992 la necessaria continuità rispetto al bando precedente e di consentire alle imprese interessate di presentare la domanda di agevolazione per l'eventuale avvio del programma di investimenti, fissare il termine iniziale di presentazione delle domande per il bando del «settore industria» del 2002;

Ritenuto di rinviare la fissazione del termine finale in modo che lo stesso risulti successivo di un congruo lasso di tempo alla conoscenza da parte delle imprese delle risorse finanziarie destinate al bando e delle proposte delle regioni e province autonome concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorità ed i relativi punteggi, il cui termine ultimo di formulazione sarà fissato, con separato decreto, immediatamente dopo che saranno note le disponibilità finanziarie medesime;

Vista la circolare n. 900940 del 1° ottobre 2001 con la quale è stato pubblicato l'elenco aggiornato delle nuove banche concessionarie convenzionate con il Ministero delle attività produttive per gli adempimenti concernenti la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, nonché l'elenco degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie medesime;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2002 del «settore industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) è fissato dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. Alla fissazione del termine finale per il medesimo bando si provvederà con successivo decreto in modo che non trascorrano meno di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione delle relative proposte regionali di cui al successivo punto 3.

3. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere utilizzato in originale il modulo di domanda a stampa il cui fac-simile è riportato nell'allegato n. 10 della circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 (supplemento ordinario n. 122 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000); per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business plan relative alle suddette domande, da produrre insieme alla restante prevista documentazione, anche successivamente alla presentazione del modulo ed al versamento della cauzione e comunque entro il termine finale di cui al precedente comma 2, deve essere utilizzato il software unico predisposto dal Ministero delle attività produttive, denominato «Versione 11.00» e successivi aggiornamenti, disponibile sul sito internet di quest'ultimo all'indirizzo www.minindustria.it

4. Le domande devono essere presentate, secondo le modalità indicate ai punti 5.2 e seguenti della citata circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni, alle banche concessionarie prescelte dalle imprese tra quelle convenzionate con il Ministero delle attività produttive, ovvero ad uno degli istituti collaboratori convenzionati con le banche medesime, il cui elenco è allegato alla circolare n. 900940 del 1° ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A12375

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2001.

Approvazione del nuovo modello F23 per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni e altre entrate.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione del nuovo modello F23 per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni e altre entrate in euro.

1.1. È approvato, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, il nuovo modello F23, con le relative istruzioni, per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni e altre entrate, che deve essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2002 in sostituzione dei precedenti modelli F23 in lire e in euro, approvati con decreto 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 209 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1998.

2. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa.

2.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dai siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche indicate nel successivo punto 3.

2.2. Il modello di cui al punto 1 può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso

sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento, rispetti le caratteristiche indicate nel successivo punto 3 e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. Il modello di cui al punto 1 deve essere redatto in tre copie di cui le ultime due devono essere rilasciate al soggetto che effettua il versamento; fanno parte del modello le «Avvertenze per la compilazione» contenenti le relative istruzioni. L'elenco dei codici tributo da utilizzare nonché gli elenchi delle causali di versamento e degli uffici e degli enti, sono disponibili nei siti dell'Amministrazione finanziaria indicati nel punto 2.1, alla voce «Documentazione».

2.4. È autorizzata la stampa, anche su modulo continuo, del modello di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel successivo punto 3. A tal fine, il predetto modello è reso disponibile nei citati siti Internet dell'Amministrazione finanziaria in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

3. Caratteristiche del modello e rinvio normativo.

3.1. Il modello di cui al punto 1 è di colore celeste cieco e si compone di tre copie su fogli singoli di carta bianca formato A-4 di dimensioni: base cm 21; altezza cm 29,7. Il medesimo modello può essere riprodotto anche con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello stesso nel tempo.

3.2. Il modello di cui al punto 1 stampato dai soggetti di cui al punto 2.4 che dispongono di sistemi tipografici, si compone di tre copie su carta autocopiante ad esclusione dei campi relativi alle sottoscrizioni, che sono desensibilizzati.

3.3. Per quanto non è previsto dal presente provvedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 209 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1998.

Motivazioni.

Il presente provvedimento è emanato in considerazione dell'adozione a decorrere dal 1° gennaio 2002 dell'euro quale moneta di conto e della conseguente necessità di adeguare la modulistica ai criteri generali di conversione degli importi da versare previsti dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro» nonché dalla disciplina comunitaria di seguito indicata nei riferimenti normativi, provvedendo in via amministrativa secondo quanto disposto dall'art. 47, comma 4, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998.

Pertanto, è stato predisposto il nuovo modello F23 per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni e altre entrate, da utilizzarsi dal 1° gennaio 2002 per l'effettuazione dei versamenti esclusivamente in euro, in sostituzione dei precedenti modelli F23 in lire e in euro approvati con decreto 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 209 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1998.

Al riguardo, sono state adeguate anche le istruzioni per la compilazione del suddetto modello, procedendo altresì ad una semplificazione delle stesse, al fine di renderle maggiormente intelligibili agli utenti interessati.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità del medesimo modello, che può essere prelevato gratuitamente in formato elettronico dai siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, nonché ne viene autorizzata la stampa mediante l'utilizzo di qualsiasi tipo di stampante, purché sia garantita la chiarezza e l'intelligibilità del modello stesso nel tempo.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1):

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro.

Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro.

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

Decreto 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 209 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1998, concernente l'approvazione dei modelli di versamento in lire e in euro delle entrate già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio e modalità di riscossione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2001

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Mod. **F23**

MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — NOME — DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

SESSO M o F — COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE — PROV. — CODICE FISCALE

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — NOME — DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

SESSO M o F — COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE — PROV. — CODICE FISCALE

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE (codice, sub. codice (*)) — 7. COD. TERRITORIALE (*) — 8. CONTENZIOSO — 9. CAUSALE — 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO (Anno, Numero)

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
			AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno	mese	anno		

FIRMA

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. ______ ______ / ______

cod. ABI CAB

firma ______

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE

MOD. F23 - 2002 EURO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Mod. **F23**

MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO PROV

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — NOME — DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

SESSO M o F — COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE — PROV. — CODICE FISCALE

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — NOME — DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

SESSO M o F — COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE — PROV. — CODICE FISCALE

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE (codice, sub. codice (*)) — 7. COD. TERRITORIALE (*) — 8. CONTENZIOSO — 9. CAUSALE — 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO (Anno, Numero)

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno mese anno		

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Mod. **F23**

MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE | NOME | DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

SESSO M o F | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE | PROV. | CODICE FISCALE

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE | NOME | DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

SESSO M o F | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE | PROV. | CODICE FISCALE

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE (codice, sub. codice (*)) | 7. COD. TERRITORIALE (*) | 8. CONTENZIOSO | 9. CAUSALE | 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO (Anno, Numero)

11. CODICE TRIBUTO | 12. DESCRIZIONE (*) | 13. IMPORTO | 14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno mese anno		

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER EVENTUALE PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23

Il presente modello va utilizzato per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni pecuniarie e somme dovute a seguito di contravvenzioni, verbali-ingiunzioni, ecc.; eventuali interessi vanno sommati al tributo cui si riferiscono e indicati cumulativamente. Il pagamento può essere eseguito presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio postale, indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio o dell'ente che ha richiesto il pagamento. Il modello va compilato a cura di chi effettua il pagamento solo se si tratta di "autoliquidazione" o di pagamento effettuato spontaneamente; in questi casi non occorre compilare i campi retinati. In tutti gli altri casi il modello viene precompilato dall'ufficio o dall'ente che richiede il pagamento e inviato al contribuente insieme all'atto cui si riferisce; gli eventuali dati mancanti vanno indicati dal versante sulla base delle informazioni contenute nell'atto stesso. Se il modello precompilato dovesse deteriorarsi, vanno riportati sul nuovo modello anche i dati contenuti nei campi retinati. Eventuali errori di trascrizione impediscono all'ufficio o all'ente di abbinare il versamento all'atto o al documento cui si riferisce e possono comportare richieste di pagamento delle stesse somme già versate.

Campo 1: va indicata la provincia del concessionario presso il quale si esegue il pagamento.

Campo 2: va indicata la banca o la posta, nonché la relativa agenzia o ufficio ai quali si conferisce delega per eseguire il pagamento.

Campo 3: spazio a disposizione dell'ufficio che richiede il pagamento.

Campo 4 e **Campo 5**: i dati anagrafici devono essere riportati secondo le indicazioni della seguente tabella; il campo 4 deve essere sempre obbligatoriamente compilato e il versante deve, altresì, firmare il modello.

TIPO DI ATTI O DI PAGAMENTI	CAMPO 4 (DATI ANAGRAFICI)	CAMPO 5 (DATI ANAGRAFICI)
atti pubblici o scritture private autenticate	ufficiale rogante (notaio, ecc.)	
formalità ipotecarie	pubblico ufficiale o autorità emittente	richiedente (se diverso da quello indicato al Campo 4)
contratti di locazione o affitto	proprietario	locatario o affittuario (*)
altri atti privati (esclusi i contratti di locazione)	richiedente	altra parte
atti giudiziari	attore	convenuto (se conosciuto)
dichiarazioni di successione	erede che effettua il pagamento	defunto
pagamenti effettuati dal garante	debitore in via principale	garante
altri casi	soggetto tenuto al versamento	eventuale rappresentante legale o negoziale

(*) Nel caso di versamento per la registrazione di più contratti relativi allo stesso proprietario il campo 5 non deve essere compilato.

Campo 6: lo spazio "codice"deve essere obbligatoriamente compilato con il codice dell'ufficio o dell'ente al quale va riferito il versamento (es. codice dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate ovvero se non ancora istituito codice dell'ufficio del Registro per contratti di locazione, atti giudiziari, dichiarazioni di successione e tassa abilitazione ordine professionale; codice dell'ufficio del territorio per formalità ipotecarie e concessioni demaniali; codice dell'ufficio competente a rilevare la violazione nel caso di ravvedimento). L'elenco completo dei codici è disponibile presso il concessionario, la banca o la posta. Lo spazio "subcodice" è a disposizione dell'ufficio o dell'ente richiedente (uffici giudiziari, ASL, INPS, INAIL).
Campo 7: se il versamento è richiesto da uffici giudiziari, forze di polizia, polizia municipale, gli stessi devono riportare il codice identificativo del proprio comune di ubicazione. Ad es. la Polizia municipale (codice ente 9A0) deve riportare il codice del comune ove è ubicata (ad es. la Polizia municipale di Roma deve indicare H501).
Campo 8: va compilato per i pagamenti relativi ad atti in pendenza di giudizio utilizzando la codifica indicata nella tabella A.
Campo 9: riportare il codice solo per i pagamenti descritti nella tabella B; non va compilato in caso di contratti di locazione per annualità successive alla prima.
Campo 10: da compilare da parte del versante nei seguenti casi:
- Atti pubblici e scritture private autenticate: indicare l'anno di stipula e il primo dei numeri di repertorio indicati nell'elenco degli atti da presentare all'ufficio insieme alla distinta di versamento;
- Formalità ipotecarie: indicare l'anno di stipula e il numero di repertorio della prima nota dell'elenco del gruppo di formalità da presentare all'ufficio per la loro esecuzione;
- Contratti di locazione per annualità successive alla prima, cessioni, risoluzioni e proroghe: indicare l'anno di registrazione e gli estremi dell'atto (serie e numero di registrazione separati da una barra);
- Utilizzo di beni dello Stato: indicare nello spazio "anno" quello cui si riferisce il pagamento, nello spazio "numero" la data di inizio e fine del periodo di validità del pagamento nella forma GGMMAAA/GGMMAAA (ad es. per il periodo dal 1 dicembre 1999 al 31 gennaio 2000 occorre scrivere 0112999/3101000);
- Definizione agevolata delle sanzioni: indicare gli estremi dell'atto o provvedimento notificato;
- Ravvedimento: indicare l'anno cui si riferisce la violazione.

Campo 11: i principali codici tributo sono indicati nella tabella C; lo stesso codice non può essere indicato più volte, per cui i relativi importi vanno sommati. L'elenco completo dei codici è disponibile presso il concessionario, la banca o la posta.
Campo 12: spazio a disposizione dell'ufficio o ente richiedente per la descrizione del codice tributo.
Campo 13: l'importo deve essere sempre compilato con indicazione delle prime due cifre decimali, arrotondate per eccesso o per difetto al centesimo più vicino. Per cui se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Le prime due cifre decimali vanno indicate anche nell'ipotesi in cui la cifra sia espressa in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).

Si precisa, inoltre, che i commi secondo e terzo dell'art. 51 D.Lgs. 213/98 dispongono in materia di conversione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative quanto segue:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma secondo produce un risultato espresso anche con decimali la cifra è arrotondata eliminando i decimali".

Campo 14: da compilare da parte del versante solo nei seguenti casi: per l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, indicare la sigla automobilistica della provincia in cui ha sede il P.R.A. di iscrizione del veicolo ovvero, per le macchine agricole, della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione; per la sanzione pecuniaria relativa al CSSN utilizzare la codifica indicata nella tabella D. Qualora il solo codice tributo non sia sufficiente ad individuare l'ente destinatario delle somme (ASL, INPS, INAIL, uffici giudiziari, enti a livello comunale), l'ufficio o l'ente richiedente deve compilare anche tale campo con il codice identificativo del suddetto ente destinatario.

Tabella A - Contenzioso

Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice
Commiss. tributaria provinciale	1	Commissione tributaria centrale	3	Corte di cassazione	5
Commiss. tributaria regionale	2	Corte d'appello	4	Conciliazione giudiziale	6

Tabella B - Causali

Ufficio	Descrizione dei pagamenti	Codice	Ufficio	Descrizione dei pagamenti	Codice
entrate	IVA per acquisti intracomunitari (art.49 L. 513/92)	IN	territorio	Certificazione ipotecaria	CR
entrate	IVA per acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi (art.38 L. 513/92)	VT	territorio	Depositi per rilascio certificati	DR
			territorio	Ispezione ipotecaria	IR
entrate	Registrazione di atti giudiziari	RG	territorio	Entrate demaniali	ED
entrate	Registrazione di atti pubblici o privati	RP	territorio	Entrate patrimoniali	EP
entrate	Sanzioni pecuniarie in materia di imposte dirette ed indirette	SZ	territorio	Formalità ipotecaria	TR
			territorio	Somme accertate Conservatorie	MR
entrate	Tributi autoliquidati collegati alla successione	SA	altri enti	Processi verbali/ordin. di pagam. emessi da altri enti	PA

Tabella C - Codici tributo

IMPOSTE E TASSE

Descrizione dei pagamenti	codice
Imposta catastale	737T
Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa	456T
Imposta di bollo su libri e registri - All. A, parte I, Art. 16, DPR 642/72	458T
Imposta ipotecaria	649T
Imposta registro per affitto fondi rustici	108T
Imposta registro per atti, contratti verbali e denunce	109T
Imposta registro per cessioni (contratti di locazione e affitti)	110T
Imposta registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità	115T
Imposta registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive	112T
Imposta registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo	107T
Imposta registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)	114T
Imposta registro per risoluzioni (contratti di locazione e affitti)	113T
Imposta registro trasferimento fabbricati e relativi contratti preliminari	104T
Imposta registro trasferimento terreni e relativi contratti preliminari	105T
Imposta sostitutiva delle imposte di registro	460T
Imposta sostitutiva INVIM L. 140/97 - Successioni	722T
Imposta sul valore aggiunto - scambi interni	100T
Imposta sulle assicurazioni - aumento aliquota - Erario	528T
Imposta sulle assicurazioni - Erario	527T
Imposta sulle assicurazioni derivanti da R.C. Auto - Province	529T
Imposta sulle donazioni	005T
Tassa ipotecaria	778T
Tassa istruzione superiore (laurea e abilitazione professionale)	729T

SANZIONI

Descrizione dei pagamenti	codice
Sanzione pecuniaria abbonamenti alle radioaudizioni	680T
Sanzione pecuniaria imposta di bollo	675T
Sanzione pecuniaria imposta di registro	671T
Sanzione pecuniaria imposta sugli spettacoli	677T
Sanzione pecuniaria imposta sull'INVIM	673T
Sanzione pecuniaria imposta sulle assicurazioni private e contratti vitalizi	676T
Sanzione pecuniaria imposte e tasse ipotecarie e catastali	674T
Sanzione pecuniaria imposte sulle successioni e donazioni	672T
Sanzione pecuniaria in materia di abbonamento televisione	681T
Sanzione pecuniaria tasse sul possesso di autoveicoli	679T
Sanzione pecuniaria tasse sulle Concessioni Governative	678T
Sanzioni ammin.-multe inflitte dalle autorità giudiz. e ammin.	741T
Sanzioni pecuniarie per altri tributi indiretti	682T
Sanzioni pecuniarie in materia di abbonamento alla televisione	681T

CODICI DIVERSI

Descrizione dei pagamenti	codice	Descrizione dei pagamenti	codice
Concessione beni del demanio pubblico artistico storico	834T	Proventi dei beni del demanio militare	840T
Concessioni di spiagge lacuali	832T	Proventi delle utilizzazioni delle acque pubbliche	825T
Proventi dei beni del demanio marittimo	842T	Redditi di beni immobili patrimoniali	811T
Contributo unificato di iscrizione al ruolo nei procedimenti giurisdizionali	941T		

Tabella D - Regioni / Province autonome

Reg. / Prov.	Codice	Reg. / Prov.	Codice	Reg. / Prov.	Codice	Reg. / Prov.	Codice	Reg. / Prov.	Codice
Abruzzo	01	Emilia Romagna	06	Lombardia	10	Puglia	14	Trento	18
Basilicata	02	Friuli V. Giulia	07	Marche	11	Sardegna	15	Umbria	19
Bolzano	03	Lazio	08	Molise	12	Sicilia	16	Valle d'Aosta	20
Calabria	04	Liguria	09	Piemonte	13	Toscana	17	Veneto	21
Campania	05								

01A12487

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2001.

Approvazione del nuovo modello F24 di pagamento per l'esecuzione dei versamenti unitari con compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione del nuovo modello F24 di pagamento per l'esecuzione dei versamenti unitari in euro.

1.1. È approvato, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, il nuovo modello F24, con le relative istruzioni, per l'esecuzione dei versamenti unitari con compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, che deve essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2002 in sostituzione dei precedenti modelli F24 in lire e in euro, approvati con decreto 31 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2000.

2. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa.

2.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dai siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche indicate nel successivo punto 3.

2.2. Il modello di cui al punto 1 può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento, rispetti le caratteristiche indicate nel successivo punto 3 e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. Il modello di cui al punto 1 deve essere redatto in tre copie di cui la terza è rilasciata al soggetto che effettua il versamento; fanno parte del modello le «Avvertenze per la compilazione» contenenti le relative istruzioni. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1998, l'elenco dei codici tributo da utilizzare e delle causali di contributo sono disponibili anche nei siti dell'Amministrazione finanziaria indicati nel punto 2.1, alla voce «Documentazione».

2.4. È autorizzata la stampa, anche su modulo continuo, del modello di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel successivo punto 3. A tal fine, il predetto modello è reso disponibile nei citati siti Internet dell'Amministrazione finanziaria in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

3. Caratteristiche del modello e rinvio normativo.

3.1. Il modello di cui al punto 1 è di colore celeste cieco e si compone di tre copie su fogli singoli di carta bianca formato A-4 di dimensioni: base cm 21; altezza cm 29,7. Il medesimo modello può essere riprodotto anche con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello stesso nel tempo.

3.2. Il modello di cui al punto 1 stampato dai soggetti di cui al punto 2.4 che dispongono di sistemi tipografici, si compone di tre copie su carta autocopiante ad esclusione dei campi relativi alle sottoscrizioni, che sono desensibilizzati.

3.3. Per quanto non è previsto dal presente provvedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1998, e al decreto 31 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2000.

Motivazioni.

Il presente provvedimento è emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, che prevede, per l'esecuzione dei versamenti unitari, l'utilizzazione di stampati conformi ai modelli approvati.

Inoltre, il presente provvedimento si rende opportuno in considerazione dell'adozione a decorrere dal 1° gennaio 2002 dell'euro quale moneta di conto e della

conseguente necessità di adeguare la modulistica ai criteri generali di conversione degli importi da versare previsti dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro» nonché dalla disciplina comunitaria di seguito indicata nei riferimenti normativi, provvedendo in via amministrativa secondo quanto disposto dall'art. 47, comma 4, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998.

Pertanto, è stato predisposto il nuovo modello F24 di pagamento per l'esecuzione dei versamenti unitari con compensazione di cui all'art. 17 del predetto decreto n. 241 del 1997, da utilizzarsi dal 1° gennaio 2002 per l'effettuazione dei versamenti esclusivamente in euro, in sostituzione dei precedenti modelli F24 in lire e in euro approvati con decreto 31 marzo 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2000).

Al riguardo, sono state adeguate anche le istruzioni per la compilazione del suddetto modello, procedendo altresì ad una semplificazione delle stesse, al fine di renderle maggiormente intelligibili agli utenti interessati.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità del medesimo modello, che può essere prelevato gratuitamente in formato elettronico dai siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, nonché ne viene autorizzata la stampa mediante l'utilizzo di qualsiasi tipo di stampante, purché sia garantita la chiarezza e l'intelligibilità del modello stesso nel tempo.

Riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Decreto 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1998, recante l'approvazione del modello da utilizzare per eseguire i versamenti unitari con compensazione previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro.

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

Decreto 31 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2000, concernente l'estensione dell'applicazione dei versamenti unitari con compensazione ed approvazione del nuovo modello di pagamento per l'esecuzione di tali versamenti, ai sensi degli articoli 17, comma 2, lettera *h-ter)*, e 24, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2001

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Mod. F24

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

€

DELEGA IRREVOCABILE A.

AGENZIA PROV

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE

Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

cognome, denominazione o ragione sociale — nome

data di nascita (giorno, mese, anno) — sesso (M o F) — comune (o Stato estero) di nascita — prov.

DOMICILIO FISCALE

comune — prov. — via e numero civico

IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/ regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
		TOTALE	A ,	B ,

+/- SALDO (A-B) ,

codice ufficio — codice atto

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
					,	,
					,	,
					,	,
				TOTALE	C ,	D ,

+/- SALDO (C-D) ,

codice regione	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
				,	,
				,	,
				,	,
			TOTALE	E ,	F ,

+/- SALDO (E-F) ,

codice ente locale	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
				,	,
				,	,
			TOTALE	G ,	H ,

+/- SALDO (G-H) ,

INAIL

codice sede	posizione assicurativa numero	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
					,	,
					,	,
				TOTALE	I ,	L ,

+/- SALDO (I-L) ,

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
						,	,
						,	,
					TOTALE	M ,	N ,

+/- SALDO (M-N) ,

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

EURO + ,

DATA (giorno, mese, anno)

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO — AZIENDA — CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno bancario/postale — circolare/vaglia postale

n.ro

tratto / emesso su — cod. ABI — CAB

Autorizzo addebito su conto corrente bancario n° ________ cod. ABI ________ /CAB ________ firma ________

1 COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24

QUESTO MODELLO VA USATO

PER PAGARE:
Imposte sui redditi e ritenute alla fonte
Iva
Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva
Irap
Addizionale regionale o comunale all'Irpef
Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI
Interessi in caso di pagamento rateale

PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI:
Liquidazione e controllo formale della dichiarazione
Avviso di accertamento
Avviso di irrogazione sanzioni
Accertamento con adesione (concordato)
Conciliazione giudiziale
Ravvedimento

Come si paga

È possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando più modelli.
Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

- in contanti;
- con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con carta POSTAMAT, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
- con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l'assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l'operazione dovrà essere eseguita all'ufficio postale ove è intrattenuto il conto.
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.

Attenzione: nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Come va compilato il modello

Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.
Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento e l'anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (es.: 2002).
Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento della stessa somma già versata.
I soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, devono barrare l'apposita casella ed indicare nella colonna "anno di riferimento" il primo dei due anni solari interessati.
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76).
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).
Si precisa, inoltre, che i commi secondo e terzo dell'art. 51 D.Lgs. 213/98 dispongono in materia di conversione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative quanto segue:
"2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma secondo produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali".
Se gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono pagati in unica soluzione, nelle colonne "rateazione/regione/prov." e "rateazione" rispettivamente delle sezioni "Erario" e "Regioni ed enti locali" occorre scrivere 0101; in caso di pagamento rateale, è necessario attenersi alle indicazioni di seguito fornite nel paragrafo rateazioni.
L'elenco completo di codici e causali è disponibile presso i concessionari, le banche e gli uffici postali e può essere prelevato anche dai siti Internet "www.finanze.it" e "www.agenziaentrate.it".
Sono disponibili presso banche, concessionari e uffici postali modelli nei quali sono prestampati i codici tributo relativi ai versamenti più frequenti.
Se, in sostituzione del contribuente, il pagamento è effettuato dall'erede, dal genitore, dal tutore o dal curatore, chi provvede al pagamento deve indicare negli appositi spazi i dati identificativi del contribuente, firmare il modello e barrare l'apposita casella collocata nello spazio per la firma.

Rateazione

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di pagare ratealmente le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione (fatta eccezione per gli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, che non sono rateizzabili) tali somme possono essere ripartite in rate mensili di pari importo.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a titolo di saldo o di acconto. Ad esempio, è possibile rateizzare l'IRPEF e versare in unica soluzione l'IRAP, ovvero rateizzare l'acconto IRPEF e versare in unica soluzione il saldo IRPEF. Relativamente ai tributi da indicare nelle sezioni "Erario" e "Regioni ed Enti locali", in occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, rispettivamente, nella colonna "rateazione/regione/prov." e in quella "rateazione", la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad es., se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206).
Si ricorda che la prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto e che in ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

L'importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla rata di capitale e dagli interessi ad essa relativi, da calcolare al tasso indicato presso le banche, i concessionari e gli uffici postali. Gli interessi sono dovuti in misura forfettaria, indipendentemente dal giorno del pagamento e vanno calcolati con la seguente formula: C x i x t / 36.000, in cui "C" è l'importo rateizzato, "i" è l'interesse e "t" è il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda. Essi devono essere pagati utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale contributo.

Compensazione

Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi indicati nello stesso modello F24 tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l'importo necessario all'azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni; infatti il saldo finale del modello non può essere mai negativo (e non può essere negativo, nel caso si compili una sola sezione, neppure il saldo della singola sezione); il modello quindi non può chiudere mai con un'eccedenza di credito, ma può chiudere a zero o con un saldo positivo, cioè con un importo da versare.

L'eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei pagamenti successivi.

Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero.

Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare:

a) nella colonna "codice tributo" o "causale contributo", i relativi codici dai quali scaturisce il credito;

b) nella colonna "anno di riferimento" o "periodo di riferimento", il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce il credito;

c) nella colonna "importi a credito compensati", l'ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione. In particolare:

- *nelle sezioni "Erario" e "Regioni ed enti locali" occorre indicare la parte del credito d'imposta che si intende utilizzare in compensazione con il presente modello;*
- nelle sezioni "INPS" e "Altri enti previdenziali ed assicurativi", i crediti vantati nei confronti degli enti previdenziali risultanti dalle denunce contributive che si intendono compensare con il presente modello.

  Si ricorda che in ogni caso l'importo massimo compensabile è pari a euro 516.456,90.

d) limitatamente ai crediti previdenziali ed assicurativi, gli altri dati identificativi previsti nelle relative sezioni del modello.

Compensazione e rateazione

Nel caso in cui il contribuente intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, può utilizzare due modelli: il primo con saldo finale eguale a zero per utilizzare il credito da compensare e con l'indicazione 0101 nello spazio rateazione in corrispondenza dell'importo a debito versato; il secondo per evidenziare l'importo della prima rata da versare del residuo debito, riportando nello spazio rateazione il numero della rata in pagamento e quello complessivo del numero delle rate prescelto (ad esempio, se la prima di cinque rate indicare 0105); a partire dalla seconda rata da versare sono dovuti gli interessi.

Istruzioni particolari per alcuni tipi di pagamento

Pagamento delle somme dovute in caso di liquidazione e controllo della dichiarazione

In questo caso il contribuente deve attenersi alle istruzioni fornite nell'apposita comunicazione.

Pagamento delle somme dovute in caso di avviso di accertamento, di avviso di irrogazione o atto di contestazione di sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Per tali pagamenti deve essere utilizzata la sezione "Erario" anche per pagare l'Irap e le addizionali regionali o comunali all'Irpef.

Il contribuente deve indicare:

- nello spazio "codice ufficio", il codice dell'ufficio che ha emesso l'atto oggetto della definizione;
- nello spazio "codice atto", il codice dell'atto oggetto di definizione;
- nella colonna "anno di riferimento", l'anno cui si riferisce la violazione;
- per l'Irap e le addizionali regionali, nella colonna "rateazione/regione/prov.", il codice della regione destinataria della somma;
- per le addizionali comunali: a) se le somme sono dovute a comuni delle Regioni Friuli Venezia- Giulia e Valle d'Aosta, ovvero delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il codice identificativo della Regione o della Provincia Autonoma; b) se le somme sono dovute ad altri comuni, l'apposito codice identificativo, unico per la restante parte del territorio nazionale.

Il tributo e gli interessi devono essere pagati cumulativamente, utilizzando il codice del tributo, mentre le sanzioni devono essere pagate a parte, utilizzando l'apposito codice.

Se il contribuente effettua il pagamento in relazione a più atti, deve compilare tanti modelli quanti sono gli atti.

Attenzione: l'utilizzazione di uno dei codici istituiti per il versamento delle somme oggetto di questo paragrafo comporta l'obbligo di riempire anche i campi relativi al codice ufficio ed al codice atto.

Ravvedimento

Questo modello deve essere utilizzato anche per il versamento sia dell'imposta e degli interessi, sia delle sanzioni dovute a seguito di ravvedimento. In tal caso non deve mai essere compilato lo spazio relativo al "codice ufficio".

01A12490

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 8 novembre 2001.

Decadenza della UMS Generali Marine S.p.a., in Genova, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e/o riassicurativa in alcuni rami danni.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla UMS Generali Marine S.p.a., con sede in Genova, via San Bartolomeo degli Armeni n. 17, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le comunicazioni della società ed, in particolare, la lettera in data 11 aprile 2001, con la quale la UMS Generali Marine S.p.a., in conformità con le deliberazioni assunte all'unanimità dal consiglio di amministrazione nell'adunanza tenutasi in data 14 marzo 2001, ha rinunciato espressamente all'esercizio dell'attività assicurativa e/o riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista, da ultimo, l'informativa resa dall'impresa in data 31 ottobre 2001;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettere *a)* e *b)* del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la UMS Generali Marine S.p.a., con sede in Genova, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 14. Credito (autorizzato limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale) e dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami 10. R.C. autoveicoli terrestri (autorizzato limitatamente alla responsabilità civile del vettore), 13. R.C. Generale e 16. Perdite pecuniarie di vario genere.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A12376

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti dirigenziali del 3 ottobre 2001, vistati dalla Ragioneria in data 17 ottobre 2001, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Iosa Corrado, nato a Borgo Tossignano (Bologna) il 1° gennaio 1927, notaio residente nel comune di Bologna, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1° gennaio 2002;

Novarese Paolo, nato a Torino il 4 gennaio 1927, notaio residente nel comune di Villanova d'Asti, distretto notarile di Asti, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 4 gennaio 2002;

Pastore Gabriele, nato a Rende (Cosenza) il 4 gennaio 1927, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 4 gennaio 2002;

Maniscalco Giuseppe, nato a Palermo il 5 gennaio 1927, notaio residente nel comune di Palermo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 5 gennaio 2002;

Galeardi Corrado, nato a Avola (Siracusa) il 14 gennaio 1927, notaio residente nel comune di Catania, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 14 gennaio 2002;

Ciociola Giuseppe, nato a Manfredonia (Foggia) il 16 gennaio 1927, notaio residente nel comune di Brescia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 16 gennaio 2002;

Franchi Adolfo, nato a Bologna il 23 gennaio 1927, notaio residente nel comune di Bologna, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 23 gennaio 2002;

Chiari Leopoldo, nato a Napoli il 12 febbraio 1927, notaio residente nel comune di Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 12 febbraio 2002;

Serri Gian Domenico, nato a Reggio Emilia il 22 febbraio 1927, notaio residente nel comune di Reggio Emilia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 22 febbraio 2002;

Andriolo Oscher, nato a Campiglia dei Berici (Vicenza) il 13 marzo 1927, notaio residente nel comune di Noventa Vicentina, distretto notarile di Vicenza, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 13 marzo 2002;

Barile Filippo, nato a Orune (Nuoro) il 20 marzo 1927, notaio residente nel comune di Fano, distretto notarile di Pesaro, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 20 marzo 2002;

Torella Pasquale, nato a Napoli il 20 marzo 1927, notaio residente nel comune di Nocera Inferiore, distretto notarile di Salerno, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 20 marzo 2002;

Bonardi Giovanni Antonio, nato a Salò (Brescia) il 27 marzo 1927, notaio residente nel comune di Salò, distretto notarile di Brescia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 27 marzo 2002;

Cepparulo Raffaele, nato a San Gennarello di Ottaviano (Napoli) il 3 aprile 1927, notaio residente nel comune di Palma Campania, distretto notarile di Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 3 aprile 2002;

Adami Michele, nato a Grottaglie (Taranto) il 20 aprile 1927, notaio residente nel comune di Manduria, distretto notarile di Taranto, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 20 aprile 2002.

01A12265

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 16 novembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8845
Yen giapponese	108,46
Corona danese	7,4411
Lira Sterlina	0,61750
Corona svedese	9,3770
Franco svizzero	1,4674
Corona islandese	94,68
Corona norvegese	7,9200
Lev bulgaro	1,9460
Lira cipriota	0,57290
Corona ceca	33,258
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,00
Litas lituano	3,5377
Lat lettone	0,5533
Lira maltese	0,4011
Zloty polacco	3,6625
Leu romeno	27733
Tallero sloveno	219,6021
Corona slovacca	42,809
Lira turca	1335000
Dollaro australiano	1,6893
Dollaro canadese	1,4075
Dollaro di Hong Kong	6,8986
Dollaro neozelandese	2,1145
Dollaro di Singapore	1,6239
Won sudcoreano	1134,81
Rand sudafricano	8,4377

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A12566

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aggrenox»

Estratto decreto A.I.C. n. 578 del 1º ottobre 2001

Specialità medicinale: AGGRENOX nella forma e confezioni:

«200 mg + 25 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule;

«200 mg + 25 mg capsule a rilascio modificato» 30 capsule;

«200 mg + 25 mg capsule a rilascio modificato» 50 capsule;

«200 mg + 25 mg capsule a rilascio modificato» 60 capsule;

«200 mg + 25 mg capsule a rilascio modificato» 100 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze), località Prulli n. 103/C, codice fiscale n. 00421210485.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: Boehringer Ingelheim Pharma KG nello stabilimento sito in Biberach an der Riss, (Germania), Birkendorfer Strasse n. 65.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg + 25 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule - A.I.C. n. 033181013 (in base 10), 0ZNMBP (in base 32); classe: «C»;

«200 mg + 25 mg capsule a rilascio modificato» 30 capsule - A.I.C. n. 033181025 (in base 10), 0ZNMC1 (in base 32); classe: «C»;

«200 mg + 25 mg capsule a rilascio modificato» 50 capsule - A.I.C. n. 033181037 (in base 10), 0ZNMCF (in base 32); classe: «C»;

«200 mg + 25 capsule a rilascio modificato» 60 capsule - A.I.C. n. 033181049 (in base 10), 0ZNMCT (in base 32); classe: «C»;

«200 mg + 25 mg capsule a rilascio modificato» 100 capsule - A.I.C. n. 033181052 (in base 10), 0ZNMCW (in base 32); classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una capsula contiene:

principi attivi: dipiridamolo 200 mg, acido acetilsalicilico 25 mg;

eccipienti: acido tartarico, povidone, acido metacrilico-metile metacrilato copolimero (1:2) (Eudragit S 100), talco, gomma arabica, idrossipropilmetilcellulosa ftalato, ipromellosa, triacetina, dimeticone 350, acido stearico/palmitico, lattosio monoidrato, alluminio stearato, silice colloidale, amido di mais, cellulosa microcristallina, saccarosio, E 171; capsula: gelatina, E 171, E 172, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione secondaria dell'ictus ischemico e degli attacchi ischemici transitori.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12040

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Herpesnil»

Estratto decreto n. 558 del 24 settembre 2001

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale HERPESNIL rilasciata alla società Sofar S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Isonzo, 8 - c.a.p. 20100 (Italia), codice fiscale n. 03428610152, è apportato la seguente modifica: in sostituzione della confezione «800 mg compresse» 25 compresse» (codice A.I.C. n. 034311035) viene autorizzata la confezione «800 mg compresse» 35 compresse (codice A.I.C. n. 034311074).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «800 mg compresse» 35 compresse - A.I.C. n. 034311074 (in base 10), 10R2X2 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A - nota 84»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sofar S.p.a. stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze n. 40 (produzione e controllo prodotto finito); Biolab S.p.a. stabilimento sito in Vimodrone (Milano), via Bruno Buozzi n. 2 (analisi microbiologiche).

Composizione: 800 mg contegono:

principio attivo: Aciclovir 800 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina; glicolato di amido e sodio; povidone; magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: «Herpesnil» è indicato:

per il trattamento delle infezioni da Herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'Herpes genitalis primario e recidivante;

per la soppressione delle recidive da Herpes simplex nei pazienti con normale funzione immunitaria;

per la profilassi delle infezioni da Herpes simplex nei pazienti con funzione immunitaria compromessa;

per il trattamento della varicella e dell'Herpes zoster.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 034311035 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A12039

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acido Tricloroacetico».

Estratto decreto n. 567 del 24 settembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ramini S.r.l., con sede in via Vallerano, 96 - Roma, con codice fiscale n. 00466350428.

Medicinale: ACIDO TRICLOROACETICO.

Confezione: fiala 2,5 ml soluzione 50% - A.I.C. n. 031778018/G,

è ora trasferita alla società: Progen S.r.l., con sede in via Montebello n. 50 - Ancona, con codice fiscale n. 01458270426.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12043

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artrocur»

Estratto decreto A.I.C. n. 571 del 24 settembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90 - Aprilia (Latina), con codice fiscale n. 00130300874.

Medicinale: ARTROCUR.

Confezione: «Gel» tubo g 50 - A.I.C. n. 022793032,

è ora trasferita alla società: Interalia S.r.l., con sede in via Terme, 37 - Battaglia Terme (Padova), con codice fiscale n. 03379020260.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12041

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ritro»

Estratto decreto n. 572 del 24 settembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fournier Pharma S.p.a., con sede in via Cassanese, 224 - Segrate (Milano), con codice fiscale n. 09964320155.

Medicinale: RITRO.

Confezione: 12 compresse uso orale 375 mg - A.I.C. n. 029156027.

È ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in vicolo de' Bacchettoni n. 3 - Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12042

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levobren»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 612 del 1º ottobre 2001

Medicinale: LEVOBREN.

Titolare A.I.C.: Gienne Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio, 270/A - c.a.p. 20152 (Italia), codice fiscale n. 11957290155.

Variazione A.I.C.:

modifica di eccipienti;

modifica del processo produttivo del prodotto finito che ne influenza le specifiche;

modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principio attivo invariato;

eccipienti:

da cellulosa microgranulare mg 37,5, lattosio mg 25,0, carbossimetilamido mg 8,0, gelatina mg 4,0, magnesio stearato mg 0,5;

a: cellulosa microgranulare mg 40,5, lattosio mg 25,0, carbossimetilamido mg 8,0, magnesio stearato mg 1,5.

È inoltre approvata la modifica del processo produttivo del prodotto finito e la modifica della composizione del condizionamento primario relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027210018 - 20 compresse 25 mg;

A.I.C. n. 027210020 - 20 compresse 50 mg (sospesa);

A.I.C. n. 027210032 - 20 compresse 100 mg (sospesa).

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027210018 - 20 compresse 25 mg varia a: «25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027210020 - 20 compresse 50 mg (sospesa) varia a: «50 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027210032 - 20 compresse 100 mg (sospesa) varia a: «100 mg compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «20 compresse 50 mg» (A.I.C. n. 027210020), «20 compresse 100 mg» (A.I.C. n. 027210032), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

01A12037

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcidon»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 620 del 1º ottobre 2001

Medicinale: CALCIDON.

Titolare A.I.C.: società Roche p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.: passaggio ad automedicazione (OTC).

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Calcidon» è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica del regime di forniture da: medicinale non soggetto a prescrizione medica a: medicinale non soggetto a prescrizione medica e da banco o di automedicazione relativamente alla confezione sottospecificata:

«compresse effervescenti» 10 compresse - A.I.C. n. 020903035.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegati al presente provvedimento.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12038

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neoduplamox»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 621 del 1º ottobre 2001

Medicinale: NEODUPLAMOX.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Cesare Pavese, 385 - c.a.p. 00144 (Italia), codice fiscale n. 05269321005.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principio attivo invariato;

eccipienti:

da: crospovidone 8,61 mg, silice precipitata 39,95 mg, aspartame 7,50 mg, aroma pesca-limone-fragola 15,00 mg;

a: crospovidone 8,61 mg, silice precipitata 39,95 mg, aspartame 7,50 mg, aroma pesca-limone-fragola 15,00 mg, magnesio stearato 2,22 mg.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026141111 - «312,5 mg polvere per soluzione orale» 12 bustine.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026141111 - «312,5 mg polvere per soluzione orale» 12 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12044

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Selenzoo»

Estratto decreto n. 189 dell'11 ottobre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario SELENZOO, soluzione acquosa per uso iniettabile per bovini, equini, suini, ovini.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento) - Lungomare Pirandello n. 8 - codice fiscale n. 01988770150.

Produttore: officina della società titolare dell'A.I.C. sita in Porto Empedocle (Agrigento) - Lungomare Pirandello n. 8.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102943014;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102943026.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principi attivi:

vitamina E acetato;

(alfa-tocoferolo acetato) 3,000 g;

sodio selenito, pari a selenio 0,060 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, equini, suini, ovini.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento delle miopatie nutrizionali dell'equino;

miodistrofia enzootica del vitello e dell'agnello;

miopatia cardiaca ed epatosi del suino;

prevenzione della ritenzione placentare nella bovina.

Tempi di attesa: zero giorni per le carni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12045

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diluente Poulvac ILT»

Estratto decreto n. 194 del 17 ottobre 2001

Medicinale veterinario prefabbricato DILUENTE POULVAC ILT.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00278930490.

Produttore: sia presso officina Fort Dodge Animal Health A.H., Charles City - Iowa (USA), sia presso officina Fort Dodge Laboratories, Sligo (Irlanda) che effettuerà anche il controllo sui lotti prodotti in USA.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 10 flaconi da 30 ml - A.I.C. n. 102905015.

Composizione: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: ricostituzione del vaccino Poulvac ILT.

Specie di destinazione: polli.

Validità: ventiquattro mesi.

Tempi di attesa: nulli.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12077

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiaclor»

Estratto decreto n. 195 del 23 ottobre 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi TIACLOR.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale in Agrate Brianza (Milano), Centro Direzionale Colleoni, via Colleoni n. 15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi n. 2/C.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102907019;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102907021.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo:

Tiamulina idrogeno fumarato, g 50;

Clortetraciclina cloridrato, g 200;

eccipiente:

così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento e controllo delle infezioni dell'apparato enterico e respiratorio di natura batterica e/o micoplasmica, con particolare riferimento alle patologie sostenute da Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropolmoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Serpulina spp., Lawsonia intracellolularis, Escherichia coli.

Tempo di sospensione: sei giorni.

Validità: dodici mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12078

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Avinew»

Estratto provvedimento n. 196 del 12 ottobre 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica AVINEW nelle confezioni astuccio con un flacone da 1000 dosi, da 2000 dosi, da 5000 dosi, scatola da 10 flaconi da 1000 dosi cad. - A.I.C. n. 102922.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione nuova confezione.

Si autorizza per il prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica sopraindicato l'immissione in commercio della seguente confezione:

scatola da 10 flaconi da 2000 dosi cad. - A.I.C. n. 102922097.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12080

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio La Sota»

Estratto provvedimento n. 197 del 12 ottobre 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica BIO LA SOTA nelle confezioni flacone da 1000 dosi, da 2000 dosi, da 5000 dosi - A.I.C. n. 101087.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione nuova confezione.

Si autorizza per il prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica sopraindicato l'immissione in commercio della seguente confezione: 10 flaconi da 2000 dosi cad. - A.I.C. n. 101087118.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12082

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Paracox 5»

Estratto provvedimento n. 203 del 23 ottobre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PARACOX 5 vaccino vivo attenuato ad uso orale per la profilassi delle coccidiosi del pollo nelle confezioni:

scatola contenente 5 flaconi da 4 ml cadauno (1000 dosi) - A.I.C. n. 102949017;

scatola contenente 5 flaconi da 20 ml cadauno (5000 dosi) - A.I.C. n. 102949029.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0139/001/W03.

Titolare A.I.C.: Shering-Plough S.p.a., con sede legale in Milano, via Ripamonti n. 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Oggetto del provvedimento: estensione vie di somministrazione.

È autorizzata per il prodotto medicinale per uso veterinario suindicato l'estensione delle vie di somministrazione così come riportate nel sommario delle caratteristiche del prodotto modificato al punto 5.7 (via aggiuntiva di somministrazione attraverso distribuzione a spray in incubatoio al primo giorno di vita).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12094

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Comunicato di integrazione alla circolare n. 86 del 26 ottobre 2001, recante «Rinnovo delle dichiarazioni di coltura - accertamento dei dati GIS»

La circolare n. 86 del 26 ottobre 2001, recante: «Rinnovo delle dichiarazioni di coltura - accertamento dei dati GIS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 6 novembre 2001, è da intendersi integrata dal seguente allegato 1.

AGEA - AIUTO ALLA PRODUZIONE DI OLIO DI OLIVA, REG. CE 2366/98, ART. 3, PAR. 2
RINNOVO DENUNCE DI COLTIVAZIONE, SITUAZIONE AZIENDALE ALLA CAMPAGNA 2000/2001

Data: Pag. Unione:
Associazione: Cooperativa: Indirizzo associazione: Prov.:
Matricola: Rag. Soc.: Codice fiscale/P. Iva: Data nascita:
Recapito telefonico:

Comune - ISTAT - Descrizione	Casi part.	Sez.	Foglio	Partic.	Sub	Dichiarato				Perc. poss.	Tipo movi	Rilevato			Var. prev.	I/N	Supero
						Camp.	Piante	Superf.	ol. mensa			Piante	Superf.	Note			

☐ Rinnovo secondo quanto dichiarato precedentemente

☐ Rinnovo secondo quanto rilevato dall'amministrazione

☐ Rinnovo con modifica di alcuni dati dichiarati (le modifiche sono riportate sul retro)

Barrare una sola casella

Numero protocollo .... Data protocollo .... Firma per accettazione ....

Comune - ISTAT - Descrizione	Casi part.	Sez.	Foglio	Partic.	Sub	Dichiarato				Perc. poss.	Tipo movi	Var. prev.	I/N
						Camp.	Piante	Superf.	ol. mensa				

01A12489

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651269/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.